

DELIBERA N. 131/20/CONS

**LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 82, COMMA 6,
DEL DECRETO- LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
(DECRETO "CURA ITALIA")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 marzo 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (di seguito *“decreto Cura Italia”*);

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO l'art. 82, del decreto *“Cura Italia”* recante *“Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche”* e, in particolare, il comma 6 il quale prevede che *“Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e, in particolare, l’art. 12, comma 6, che consente all’Autorità di adottare provvedimenti temporanei cautelari;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 348/18/Cons recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice*”;

VISTO l’art. 103, comma 1, del decreto Cura Italia;

VISTA la delibera n. 130/20/CONS del 18 marzo 2020, con la quale l’Autorità ha adottato un atto di carattere generale che individua i procedimenti sottratti, per loro stessa natura e finalità, alla sospensione dei termini disposta dall’art. 103, comma 1, del decreto Cura Italia;

VISTA la decisione assunta nella riunione di Consiglio del 18 marzo 2020 - a fronte dell’esame delle prime misure proposte da Tim S.p.A. ai sensi dell’art. 82 del decreto Cura Italia – di approvare la riduzione dei costi *wholesale* unitari della banda Ethernet su rete in rame e fibra e di prevedere, con modifica valida fino al 30 giugno 2020, una riduzione del termine di preavviso di cui all’art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS in caso di apertura di nuovi cabinet NGA;

VISTA la Circolare del 20 marzo 2020 recante “*Prime misure in attuazione dell’art. 82 del decreto Cura Italia*” (di seguito “la Circolare”), con la quale il Direttore della Direzione reti e servizi, allo scopo autorizzato dal Consiglio, ha comunicato la decisione assunta dall’Autorità nella predetta riunione del 18 marzo u.s., informando il mercato in merito alle prime tempestive misure e iniziative degli operatori atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l’operatività, migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità;

VISTA la Comunicazione del 25 marzo 2020 recante “*Avvio del tavolo permanente di consultazione e di confronto con gli operatori ai sensi della Circolare AGCOM del 20 marzo 2020 – attuazione dell’art. 82 del decreto “Cura Italia” e prime misure urgenti sui servizi a banda larga e ultralarga per facilitare e abilitare il “lavoro agile”*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 82, comma 6, del decreto Cura Italia, gli operatori sono tenuti a comunicare le misure all’Autorità, la quale svolge le valutazioni di competenza, tenuto conto del vigente quadro regolamentare e, laddove necessario e nel rispetto delle proprie competenze, adotta le misure che comportano una modifica o integrazione del quadro regolamentare vigente;

RITENUTO opportuno adottare Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 82, comma 6, del decreto Cura Italia;

UDITA la relazione del Presidente;

Articolo 1

Linee guida per l'applicazione dell'art. 82, comma 6, del decreto Cura Italia

1. Le misure comunicate dagli operatori all'Autorità sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) la misura è conforme alle finalità dell'articolo 82 del decreto Cura Italia, ossia mira a potenziare la capacità delle reti e la relativa qualità dei servizi, oltre che a garantire e potenziare l'accesso ai servizi di emergenza; b) la misura è mirata a garantire agli utenti, a prezzi ragionevoli, un servizio di accesso a Internet che sia funzionale alla partecipazione alla vita sociale ed economica attraverso la didattica e il lavoro a distanza; c) la misura è tesa a promuovere, mediante opportune proposte di prezzo, la migrazione degli utenti su linee di accesso basate, almeno in parte, su collegamenti in fibra ottica;
2. Le misure di cui al comma 1 che comportano una modifica o integrazione del quadro regolamentare vigente sono adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del decreto Cura Italia.
3. L'Autorità valuterà l'impatto prospettico di ogni misura adottata nel periodo di emergenza in funzione degli effetti sugli utenti e sulla dinamica concorrenziale attesa nel periodo successivo all'emergenza, ai fini di possibili future integrazioni del quadro regolamentare vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Roma, 31 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone